

STATUTO SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA

Denominazione e scopo

1) A norma degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, nonché del Progetto per la costituzione delle Scuole di Alta Formazione approvato dal CNDCEC il 18 marzo 2015, è costituita l'Associazione "Scuola di Alta Formazione (nel prosieguo anche: SAF) dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Piemonte e della Valle d'Aosta".

2) La SAF ha sede legale in Torino (TO), Corso Unione Sovietica n. 218 bis, presso il Dipartimento di Management dell'Università di Torino e potrà operare nella macro-area costituita dalle Regioni del Piemonte e della Valle d'Aosta.

3) La SAF non ha scopo di lucro. Essa ha per obiettivo la valorizzazione e la tutela della figura professionale del Dottore Commercialista e dell'Esperto Contabile, attraverso la progettazione di percorsi formativi altamente qualificati, tali da garantire non solo il mantenimento delle competenze e capacità professionali, ma anche l'accrescimento delle stesse nelle specifiche aree dell'attività professionale, così come definite dall'art. 1 del d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139.

Il tutto conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa primaria e secondaria in materia di formazione professionale continua e di specializzazione del titolo professionale, secondo la normativa speciale in materia e l'ordinamento professionale tempo per tempo vigente.

A tal fine la SAF potrà:

- istituire corsi di alta formazione;
- promuovere e realizzare iniziative editoriali (scritte ed audiovisive), pubblicare materiale editoriale di qualunque natura, anche multimediale e per via telematica, che abbia ad oggetto temi riconducibili agli scopi della SAF;
- collaborare con qualsiasi ente pubblico o privato, organismo, associazione o movimento che abbia scopi analoghi, complementari o comunque ritenuti strumentali al perseguimento degli scopi della SAF;
- fornire adeguato sostegno organizzativo e pubblicitario a tutte le iniziative sopra specificate.

La SAF partecipa al Coordinamento permanente delle SAF nominato dal CNDCEC con un componente nominato dall'Assemblea.


Patrimonio della SAF

4) Il Patrimonio della SAF è costituito:

- dai beni conferiti dai fondatori come risulta dall'atto costitutivo;
- dal contributo, in termini di apporto scientifico e non, del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- dai beni immobili e mobili che perverranno alla SAF a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi versati da Enti Pubblici e Privati, nonché da persone fisiche, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni e i contributi predetti siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per le finalità previste dall'art. 3).

Luigi Scalfaro
Nello Geronzi
Nello Geronzi

Scuola di Alta Formazione
SAF



Scuola di Alta Formazione
M. Geronzi
Alberto Geronzi
Nello Geronzi

Fondo di gestione della SAF

5) Per l'adempimento dei suoi compiti la SAF dispone delle seguenti entrate:

- proventi reddituali derivanti dal Patrimonio di cui all'articolo precedente;
- contributi da parte del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, la cui erogazione è subordinata al ricorrere delle condizioni previste al punto 5 del richiamato Progetto del CNDCEC;
- ogni eventuale contributo ed elargizione di sostenitori o di terzi destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del Patrimonio;
- proventi derivanti dalle attività istituzionali previste dall'art. 3).

Organi della SAF

6) Sono organi della SAF:

- l'Assemblea;
- il Comitato Scientifico;
- il Comitato Esecutivo;
- il Presidente del Comitato Esecutivo;
- il Direttore;
- il Collegio dei Revisori.

Ove non disposto diversamente, nel caso in cui durante il periodo del mandato i componenti dei suddetti organi cessino per qualsiasi motivo dalla loro carica, gli Enti od organismi preposti alla loro nomina provvederanno alla loro sostituzione: i nuovi eletti rimarranno in carica fino alla scadenza degli altri componenti in esercizio.

Assemblea

7) L'Assemblea è costituita dagli Ordini territoriali della macro-area di riferimento.

L'assemblea:

- a) Nomina i componenti del Comitato Scientifico, previa determinazione del numero;
- b) Nomina tre componenti del Comitato Esecutivo, tra cui il Presidente;
- c) Nomina il Collegio dei Revisori;
- d) Nomina il proprio rappresentante nel Coordinamento Permanente SAF del CNDCEC;
- e) Approva il conto preventivo ed il conto consuntivo;
- f) Approva le modifiche statutarie proposte dal Comitato Esecutivo.

Essa è convocata dal Presidente del Comitato Esecutivo mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso, almeno otto giorni prima, è spedito mediante raccomandata postale, fax, messaggio di posta elettronica a firma digitale ovvero con ogni altro mezzo che consenta di verificare la provenienza e di avere riscontro dell'avvenuta ricezione da parte dei destinatari.

L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli

ordini territoriali e, in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, con qualsiasi numero di intervenuti. Essa delibera a maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto.

Comitato Scientifico

- 8) Il Comitato Scientifico, formato da un numero di membri determinato dall'Assemblea, è composto:
- a) Da un rappresentante nominato da ciascun ordine territoriale appartenente alla macro-area costituita dalle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta;
 - b) Da rappresentanti delle Università presenti sul territorio, sulla base delle indicazioni provenienti dagli ordini territoriali;
 - c) Da eventuali rappresentanti di altre istituzioni, sulla base delle indicazioni provenienti dagli ordini territoriali.

I componenti del Comitato Scientifico durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Comitato scientifico nomina al suo interno un coordinatore e un segretario.

La partecipazione al Comitato Scientifico deve intendersi a titolo gratuito, fermo restando il rimborso delle spese secondo i criteri definiti dall'assemblea.

Al Comitato Scientifico è attribuito il compito di indicare le linee guida programmatiche e di indirizzo per l'attività della SAF, secondo quanto previsto nel progetto formativo annuale predisposto dal Coordinamento permanente delle SAF.

Le riunioni del Comitato Scientifico sono convocate dal coordinatore mediante modalità atte a comprovare il ricevimento della convocazione almeno otto giorni prima della riunione contenente l'ordine del giorno della materia da trattare.

Per la validità delle riunioni del Comitato Scientifico deve essere presente la maggioranza dei componenti. Il Comitato Scientifico delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale quello del coordinatore. Le riunioni e le deliberazioni del Comitato Scientifico verranno fatte constare da verbali redatti dal Segretario, sottoscritti dallo stesso unitamente al coordinatore e trascritti su un apposito libro.

Comitato Esecutivo

9) Il Comitato Esecutivo è composto da cinque membri, di cui due di nomina del Comitato Scientifico e tre di nomina dell'assemblea, tra cui il Presidente.

I componenti del Comitato Esecutivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

La partecipazione al Comitato Esecutivo deve intendersi a titolo gratuito, fermo restando il rimborso delle spese secondo criteri definiti dall'assemblea.

Il Comitato Esecutivo elegge al suo interno il Segretario e disciplina con apposito regolamento il proprio funzionamento.


Al Comitato Esecutivo compete la gestione generale e quindi anche l'amministrazione ordinaria e straordinaria della SAF.

In particolare, il Comitato Esecutivo:

- a) Delibera sulle assunzioni e sui licenziamenti del personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico, provvede alla nomina del Direttore della SAF, determinando la durata e la natura dell'incarico, nonché il relativo trattamento economico;

Antonio Scopelliti
Valerio
Roberto

Severino
Antonio
Roberto



3

A. Scapelliti
M. Valerio
Roberto
Severino

- b) Delibera sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti, ferme restando le formalità stabilite dalla legge;
- c) Stabilisce i programmi della SAF seguendo le indicazioni del Comitato Scientifico e del Coordinamento permanente delle SAF;
- d) Decide sugli investimenti del Patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla SAF, sentiti gli ordini territoriali appartenenti alla macro-area; organizza le attività formative, con l'ausilio del Comitato Scientifico e del Coordinamento permanente delle SAF.

Il Comitato Esecutivo può delegare in parte i suoi poteri ad uno o più membri, può avvalersi di esperti e di professionisti e può autorizzare la nomina di procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Il Presidente convoca il Comitato con preavviso di almeno cinque giorni, mediante modalità atte a comprovare il ricevimento della convocazione.

Egli presiede le riunioni, che saranno verbalizzate dal Segretario. In caso di sua assenza la presidenza è affidata al componente più anziano.

Le riunioni del Comitato Esecutivo potranno tenersi anche per tele o videoconferenza.

Per la validità delle riunioni del Comitato Esecutivo deve essere presente la maggioranza dei componenti.

Il Comitato Esecutivo delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente. Le riunioni e le deliberazioni del Comitato Esecutivo verranno fatte constare da verbali redatti dal Segretario, sottoscritti dallo stesso unitamente al Presidente e trascritti su un apposito libro.

Presidente della SAF

10) La rappresentanza organica della SAF di fronte ai terzi e in giudizio è attribuita al Presidente del Comitato Esecutivo e, in caso di sua assenza o impedimento, al Consigliere più anziano facente parte del Comitato Esecutivo.

Il Comitato Esecutivo può attribuire ad uno o più componenti poteri rappresentativi per il compimento di singoli atti autorizzati o per i poteri delegabili a norma dell'art. 9.

Direttore della SAF

11) Il Direttore della SAF, nominato dal Comitato Esecutivo, collabora con il Comitato stesso:

- alla predisposizione dei programmi di attività della SAF, occupandosi della gestione e del controllo degli stessi dopo che siano stati approvati dal Comitato Esecutivo;
- all'attuazione delle deliberazioni del Comitato Scientifico e del Comitato Esecutivo;
- alla predisposizione degli schemi di bilancio preventivo e consuntivo;
- alla direzione e al coordinamento degli uffici della SAF.

Il Direttore partecipa alle riunioni di tutti gli organi della SAF.

Collegio dei revisori

12) Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e da due supplenti nominati dall'assemblea, che elegge tra i membri effettivi un Presidente.

I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare la gestione finanziaria, la corretta tenuta della contabilità e il rispetto delle leggi in vigore.

Ha inoltre il compito di vigilare sull'integrità del patrimonio della SAF e sulla legalità delle delibere del Comitato Esecutivo, nonché sul rispetto degli adempimenti di legge e delle norme del presente Statuto; redige una relazione al bilancio consuntivo e a quello preventivo.

La partecipazione al Collegio dei revisori deve intendersi a titolo gratuito, fermo restando il rimborso delle spese secondo i criteri definiti dal Coordinamento permanente delle SAF.

Vigilanza

13) L'organizzazione e il corretto funzionamento della SAF sono soggetti alla vigilanza del Coordinamento permanente delle SAF.

Bilancio della SAF

14) Il Comitato Esecutivo cura la tenuta delle scritture contabili della SAF e redige il conto preventivo e consuntivo di ogni anno solare con le relative relazioni illustrative, provvedendo alla loro trasmissione al Collegio dei Revisori per l'espressione del relativo parere almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

Il bilancio consuntivo contiene le entrate e le uscite relative all'anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di spesa per l'esercizio annuale successivo.

L'assemblea approva il conto consuntivo di ogni anno solare con la relazione illustrativa entro il 31 marzo dell'anno successivo ed il conto preventivo di ogni anno solare con la relazione illustrativa entro il 30 novembre dell'anno precedente.

Il conto preventivo e quello consuntivo sono trasmessi al Coordinamento permanente delle SAF entro 30 giorni dalla loro approvazione da parte dell'assemblea.

Estinzione della SAF

15) In caso di esaurimento degli scopi della SAF o di impossibilità di attuarli, nonché di estinzione della SAF determinata da qualsiasi causa, l'Assemblea provvederà a deliberare la messa in liquidazione della SAF medesima e la nomina di un liquidatore, scelto fra i membri del Comitato Esecutivo.

Al termine della liquidazione, le disponibilità residue saranno destinate a borse di studio o ad organismi che perseguono le medesime finalità previste dal presente Statuto, secondo le determinazioni del Comitato Esecutivo, sentito il Coordinamento SAF.

Visto per insessione
Torino, 11 dicembre 2015

Aldo Li Basso

Roberto Huber

M. de Pommerehne

~~Stefano~~

Tommaso Gelati
Lorenzo Seghezzi

Nicola Favero

Aldo Piana
Gino Cuni

~~Stefano~~
~~Stefano~~

~~Stefano~~

